Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 23 aprile 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1877.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio « G. Romano » in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituita in Roma una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale « Giulio Romano » di Roma è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati. La Scuola secondaria di avviamento professionale commerciale, già aggregata alla predetta Scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

stenodattilografo;
segretario d'azienda;
contabile d'azienda;
corrispondente commerciale in lingue estere.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e Istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; materie di cultura commerciale, tecnica ed economica; materie tecniche; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri, per il turismo e degli Istituti tecnici commerciali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche commerciali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante ed amministrativo, assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 60.300.000:

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934. n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1961-62 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 164, foglio n. 34. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Giulio Romano » di Roma

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	8
3. Segretario economo	1
4. Applicati	2
Personale incaricato	
5. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 231 settimanali	
6. Applicati	1
7. Personale di servizio	4

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1962, n. 2061.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 98 è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Facoltà di ingegneria è costituita su cinque anni e comprende il corso di laurea in Ingegneria civile (sezione edile, idraulica e trasporti), ed il corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica ».

Dopo l'art. 103 è aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, contenente l'elenco degli insegnamenti del triennio (3°, 4° e 5° anno) del corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica che si distinguono in:

A) Obbligatori comuni su piano nazionale;

B) Obbligatori sul piano della Facoltà;

C) Gruppi di materie a scelta dello studente.

TRIENNIO

3° anno:

1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica I;
5) Materiali (semestrale);
6) Complementi di matematica (semestrale);

4° anno:

7) Idraulica;
8) Macchine;
9) Elettrotecnica II;
10) Misure elettriche I;
11) Impianti elettrici I;
12) Elettronica applicata;

5° anno:

13) Impianti elettrici II;
14) Applicazioni elettriche;
15) Controlli automatici;
16) Macchine elettriche;
17) Legislazione (semestrale);
18) Economia industriale (semestrale).

A SCELTA DELLO STUDENTE

Orientamento impianti:

Impianti elettrici II;

Misure elettriche II.

Orientamento elettromeccanica:

Costruzione elettromeccaniche;

Misure elettriche III.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami delle materie fondamentali e delle due dell'indirizzo prescelto.

L'esame di laurea consta di due prove, una orale vertente sugli argomenti delle materie svolte nel corso di laurea, l'altra vertente sulla discussione di un progetto particolare presentato come tesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 12. — VILLA

LEGGE 2 marzo 1963, n. 509.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso in Roma il 9 dicembre 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di emigrazione tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso in Roma il 9 dicembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 51 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TRABUCCHI — BERTINELLI — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guarasigilli*: BOSCO

Accordo di emigrazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica degli Stati Uniti del Brasile (Roma, 9 dicembre 1960).

Il *Presidente della Repubblica Italiana* ed il *Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile*,

convinti della necessità di regolare la cooperazione tra i due Paesi in materia di emigrazione e di organizzare e assistere l'emigrazione in maniera corrispondente ai rispettivi interessi,

consapevoli che la realizzazione di una politica obiettiva e adeguata, basata sullo spirito di collaborazione internazionale e intesa a favorire lo sviluppo economico del Brasile utilizzando la tecnica e la mano d'opera italiane, verrebbe a rafforzare i vincoli di tradizionale amicizia che uniscono i due Paesi,

hanno stabilito di concludere un Accordo di emigrazione ed a tal fine hanno nominato loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana

Sua Eccellenza l'on. dott. Ferdinando STORCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile

Sua Eccellenza il signor Horacio LAFER, Ministro per gli affari esteri;

i quali hanno convenuto quanto segue:

Finalità dell'Accordo

Articolo 1

Il presente Accordo ha lo scopo di orientare, organizzare e assistere le correnti emigratorie italiane per il Brasile, riunendo gli sforzi di entrambe le Alte Parti Contraenti, affinchè i problemi emigratori e di colonizzazione tra i due Paesi abbiano una soluzione pratica, rapida ed efficace, tenendo conto della convenienza di mantenere l'unità dei nuclei familiari.

Articolo 2

L'emigrazione italiana verso il Brasile può essere libera o assistita; entrambe le forme sono aiutate e tutelate dalle Alte Parti Contraenti.

Queste possono avvalersi della collaborazione e dell'assistenza del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee (C. I. M. E.) o di altri Organismi internazionali, nel quadro di programmi da concordarsi previamente.

Emigrazione libera

Articolo 3

L'emigrazione libera è quella che si attua per iniziativa ed a spese degli emigranti, sia considerati individualmente che a gruppi di persone o a nuclei familiari.

Articolo 4

I Governi delle Alte Parti Contraenti possono, per mezzo di Scambi di Note, stabilire particolari disposizioni allo scopo di facilitare e favorire l'emigrazione libera degli italiani verso il Brasile, impegnandosi inoltre a fornire tutte le informazioni atte ad orientarla.

Emigrazione assistita

Articolo 5

L'emigrazione assistita è quella che si attua sulla base di programmi previamente stabiliti, di comune accordo, fra le Alte Parti Contraenti e con l'assistenza di cui agli articoli seguenti.

Articolo 6

L'emigrazione assistita di italiani nel Brasile comprende, fra le altre, le seguenti categorie:

a) tecnici, artigiani, operai specializzati, qualificati e semiqualificati, che si trasferiscano in base alle necessità del mercato del lavoro e alle norme della legislazione vigente in materia in Brasile;

b) unità di produzione o imprese a carattere industriale e tecnico che siano di interesse per lo sviluppo economico del Brasile, previo parere dei competenti Organi brasiliani;

c) agricoltori e allevatori, tecnici e lavoratori delle industrie agricole, dell'allevamento del bestiame e relative attività accessorie, che emigrino con l'intenzione di stabilirsi in Brasile in qualità di prestatori d'opera o proprietari;

d) associazioni o cooperative delle categorie di cui alla lettera *c*) che emigrino collettivamente con l'intenzione di stabilirsi come prestatori d'opera o proprietari, in « fazendas », imprese agricole e di allevamento, o in nuclei di colonizzazione già esistenti in Brasile o che saranno costituiti in avvenire;

e) familiari che accompagnino emigranti assistiti o che siano richiamati da connazionali emigrati e domiciliati in Brasile.

Articolo 7

Gli emigranti italiani che si stabiliscono in Brasile, nel quadro dell'emigrazione assistita, godono delle facilitazioni stabilite nel presente Accordo e di quelle che saranno concesse mediante accordi speciali, da concretarsi per mezzo di Scambi di Note tra i due Governi.

Articolo 8

Il Governo italiano autorizza, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, con esenzione da diritti e senza formalità valutarie, gli emigranti diretti verso il Brasile a portare con sè i seguenti materiali e merci:

a) strumenti di lavoro e piccole macchine operatrici, sia per artigiani che per lavoratori di professione qualificata;

b) una bicicletta o motocicletta o motoscooter (motoretta); una macchina da cucire usata e una macchina, pure usata, per eseguire, manualmente lavori di maglieria;

c) equipaggiamenti agricoli, attrezzi e macchine agricole, inclusi trattori e macchine per l'utilizzazione e la trasformazione dei prodotti della terra e dell'allevamento del bestiame, quando si tratti di agricoltori, di lavoratori addetti all'allevamento del bestiame, di contadini e di tecnici specializzati nelle industrie rurali;

d) sementi vegetali, selezionate e di interesse tecnico ed economico ed animali da riproduzione.

Articolo 9

Il Governo brasiliano esenta i beni citati nell'articolo precedente dal regime di licenza preventiva, dalle imposte di importazione e consumo, dalla tassa di svincolo doganale, nonchè da altri tributi che incidano sull'entrata di merci nel Paese.

Paragrafo unico. — I beni di cui al presente articolo non potranno essere venduti prima che siano decorsi due anni dalla loro entrata in Brasile. Nell'eventualità che l'emigrato debba lasciare il Brasile prima della decorrenza di tale periodo, sarà autorizzato a portare con sè i suoi beni.

Articolo 10

I benefici concessi con gli articoli 8 e 9 si riferiscono ai beni relativi alla qualifica professionale dell'emigrante e debbono essere in quantità corrispondente alla sua condizione economica e sufficiente all'inizio della sua attività in Brasile.

Reclutamento e selezione

Articolo 11

Le autorità italiane competenti effettueranno, in relazione alle richieste del Governo brasiliano, il reclutamento e la preselezione degli emigranti assistiti e compileranno le liste dei candidati, nelle quali saranno contenute le indicazioni necessarie per la selezione definitiva.

Le autorità brasiliane forniranno dettagliate ed aggiornate notizie sulle condizioni generali di vita in Brasile, nonchè sulle particolari condizioni di ambiente e di lavoro esistenti per le varie categorie richieste.

Le autorità italiane promuoveranno un'adeguata diffusione di dette notizie, allo scopo di fornire esaurienti informazioni ai lavoratori interessati.

Articolo 12

Le autorità brasiliane procederanno alla selezione definitiva degli emigranti assistiti fra i candidati preselezionati secondo quanto stabilito dall'articolo 11, e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione brasiliana vigente.

Paragrafo 1. — Il Governo brasiliano manterrà in Italia, per i fini previsti dal presente articolo, un Servizio tecnico di selezione.

Paragrafo 2. — Le spese per il funzionamento e l'attività di tale Servizio tecnico sono a carico del Governo brasiliano.

Paragrafo 3. — Il Governo italiano darà ogni appoggio perchè detto Servizio possa svolgere il proprio lavoro, facilitando anche la realizzazione di eventuali prove pratiche per l'accertamento dell'idoneità professionale degli emigranti.

Il Servizio tecnico brasiliano concorderà previamente con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il lavoro organizzativo delle operazioni di selezione, secondo le particolari esigenze delle categorie da selezionare.

Articolo 13

Verificato, da parte dell'autorità consolare brasiliana in Italia, l'adempimento delle norme indicate nell'articolo precedente, vengono concessi all'emigrante il visto di ingresso gratuito e l'autorizzazione all'introduzione dei beni di cui agli articoli 8 e 9.

Imbarco e trasporto

Articolo 14

Sono a carico del Governo italiano, salvo casi speciali, le spese di trasporto e di mantenimento dei candidati all'emigrazione durante lo svolgimento delle operazioni di preselezione e selezione.

Sono ugualmente a carico del Governo italiano le spese di avviamento all'imbarco degli emigranti e del loro bagaglio, nonchè le spese di trasporto fino al porto di imbarco dei beni elencati nell'articolo 8.

Articolo 15

Per il trasporto degli emigranti italiani in Brasile e dei loro beni, i due Governi richiederanno l'assistenza del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee (C. I. M. E.) o di altri Organismi internazionali specifici riconosciuti dai due Governi.

Nel caso in cui tale assistenza non si renda possibile, le Alte Parti Contraenti stabiliranno, mediante Scambio di Note, il modo e le condizioni più convenienti per assicurare tale trasporto.

Ricevimento, avviamento e collocamento

Articolo 16

Il Governo brasiliano, dallo sbarco dell'emigrante assistito fino alla località di destinazione, provvederà:

I) al suo accoglimento, all'alloggio, all'alimentazione ed all'assistenza medico sanitaria;

II) allo svincolo e alla custodia dei beni di sua proprietà;

III) al rilascio dei documenti necessari per la residenza e il lavoro;

IV) al trasporto dell'emigrante e dei suoi beni fino a destinazione e al suo collocamento;

V) al ricovero degli animali nelle stalle e all'assistenza veterinaria.

Paragrafo 1. — L'indicazione dei porti e delle date di sbarco degli emigranti e dei loro beni saranno oggetto di intese specifiche tra le autorità italiane e brasiliane, tenendo presente l'interesse generale di evitare ritardi e spese superflue.

Paragrafo 2. — Le operazioni di controllo allo sbarco dell'emigrante e dei suoi beni e animali avverranno in conformità alle disposizioni vigenti in materia attenendosi, per quanto riguarda i beni, al disposto dell'articolo 9.

Articolo 17

Il Governo brasiliano concederà particolari facilitazioni per la costituzione e l'attività di associazioni assistenziali, composte di elementi brasiliani e italiani residenti in Brasile, aventi lo scopo di favorire e aiutare l'emigrazione italiana.

Gli statuti e la composizione di tali associazioni dovranno essere approvati dalle autorità brasiliane, sentita la Rappresentanza diplomatica italiana. Tali associazioni avranno facoltà di sottoporre alle competenti autorità delle due Parti tutte le questioni concernenti il benessere degli emigranti e il rispetto dei diritti loro assicurati per legge o per contratto.

Articolo 18

La responsabilità del Governo brasiliano per le obbligazioni stabilite dall'articolo 16 verrà a cessare con il collocamento dell'emigrante e dei suoi beni nel luogo di destinazione, salve le ipotesi di cui al primo ed al secondo capoverso dell'articolo 19.

Articolo 19

Si considera collocato l'emigrante che sia giunto nella località di destinazione e abbia iniziato la sua attività professionale, o ultimato l'eventuale periodo di prova.

Paragrafo 1. — L'emigrante che, pur non avendo trovato le condizioni di ambiente e di lavoro previamente comunicategli, abbia iniziato la sua attività professionale, potrà chiedere il suo ricollocamento alle autorità brasiliane competenti.

Paragrafo 2. — Altre eventuali richieste di ricollocamento e di aiuto all'emigrante ed alla sua famiglia potranno essere prese in considerazione dalle predette autorità entro il termine di un anno.

Colonizzazione e stabilimento

Articolo 20

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'elaborazione di piani di colonizzazione prendendo le misure amministrative, tecniche e finanziarie atte a facilitarne l'attuazione.

Articolo 21

I programmi per il reclutamento e la selezione di emigranti destinati a nuclei di colonizzazione dovranno essere previamente approvati dalle competenti autorità brasiliane e italiane. Essi dovranno specificare gli aspetti economico-finanziari e tecnico-produttivi, le condizioni generali di vita e di lavoro e, in particolare, la situazione degli alloggi, nonchè gli aiuti e le facilitazioni di finanziamento accordati ai coloni.

Articolo 22

I programmi di colonizzazione verranno attuati nelle aree del territorio brasiliano più adatte allo sviluppo del Paese ed alla prosperità dei coloni italiani, secondo un piano generale di orientamento delle correnti migratorie e di colonizzazione elaborato dal Governo brasiliano.

Articolo 23

Le Alte Parti Contraenti considerano colono ogni agricoltore, proprietario o no, che, per iniziativa ufficiale o privata, si stabilisca in zona rurale, svolgendo in essa le attività caratteristiche di quell'ambiente.

Articolo 24

La zona rurale comprende le regioni nelle quali gli abitanti si dedichino prevalentemente ad attività caratteristiche dell'ambiente rurale.

Articolo 25

Lo stabilimento dell'emigrante appartenente alle categorie *c)* e *d)*, di cui all'articolo 6, sarà condizionato all'osservanza di quanto stabilito nell'articolo 22.

Articolo 26

Gli emigranti destinati ad esercitare attività nel settore della colonizzazione con il godimento dei benefici previsti per l'emigrazione assistita, che non rimangano in zona rurale per un periodo di almeno tre anni, decadono dai benefici previsti in favore delle categorie indicate nell'articolo 6, lettere *c)* e *d)*, eccettuati i casi previamente autorizzati dalle autorità brasiliane competenti.

Articolo 27

Nel caso di concessione di terre da parte dei Governi statali o delle autorità municipali, il prezzo verrà fissato in conformità alla legislazione relativa, impegnandosi il Governo Federale del Brasile ad esercitare la sua mediazione, sia per raggiungere il prezzo minimo in relazione alle condizioni locali di valorizzazione, sia per ottenere adeguate facilitazioni di pagamento.

Articolo 28

Il Governo brasiliano si adopererà presso i Governi statali e le autorità municipali affinchè sia concessa ai coloni italiani, durante i tre primi anni del loro stabilimento sui lotti rurali, l'esenzione da tutte le imposte e tasse che incidano o potranno venire ad incidere sopra i loro lotti, sulle coltivazioni, sui veicoli destinati al trasporto delle persone e dei prodotti, sulle installazioni per l'utilizzazione e la trasformazione di tali prodotti, nonchè sul loro collocamento, incluse le imposte territoriali di trasferimento di proprietà « inter vivos » e « mortis causa » per i lotti pagati integralmente.

Articolo 29

Le autorità brasiliane competenti provvederanno all'assistenza scolastica, medica e sociale.

Paragrafo unico. — Nelle zone nelle quali siano stabiliti i coloni italiani gli Enti di colonizzazione, debitamente riconosciuti dalle Alte Parti Contraenti, potranno fornire al colono assistenza medica ed eccezionalmente assistenza scolastica primaria, purchè gli insegnanti, che debbono essere di nazionalità brasiliana, siano debitamente abilitati secondo le leggi.

Articolo 30

Il Governo brasiliano prenderà accordi con i Governi statali affinchè siano costruite, a carico degli stessi, le strade di accesso ai comprensori di colonizzazione italiana e, se possibile, le strade interpoderali.

Rimpatrio

Articolo 31

Le autorità italiane concederanno in base alle norme vigenti in materia, il rimpatrio consolare all'emigrante che si rivelasse assolutamente inadattabile all'ambiente brasiliano e che si trovasse senza mezzi. In casi speciali sarà richiesto il parere del Comitato Misto di cui all'articolo 45.

Paragrafo unico. — Il mantenimento di tale emigrante in Brasile sino al suo imbarco verrà assicurato dal Governo brasiliano, mentre il trasporto verrà assicurato dal Governo italiano.

Assistenza finanziaria

Articolo 32

Le Alte Parti Contraenti provvederanno affinchè agli emigranti, alle Cooperative ed agli enti di colonizzazione debitamente riconosciuti, vengano concesse facilitazioni di finanziamento da parte di organizzazioni creditizie.

Paragrafo 1. — La concessione del finanziamento di cui al presente articolo sarà subordinata alla previa approvazione del relativo piano da parte dell'ente finanziatore.

Paragrafo 2. — Il Governo brasiliano esenterà da qualsiasi onere fiscale gli eventuali trasferimenti di fondi di cui al presente articolo.

Assicurazioni

Articolo 33

Le Alte Parti Contraenti raccomandano l'istituzione a favore dell'emigrante, di una speciale assicurazione che gli garantisca un'indennità nel caso in cui durante il viaggio si verifichi un infortunio che determini una incapacità lavorativa permanente, totale o parziale, e che garantisca altresì ai suoi aventi diritto un indennizzo per il caso che l'infortunio sia mortale.

Articolo 34

Le Alte Parti Contraenti raccomanderanno alle imprese di colonizzazione la stipulazione di assicurazioni agricole contro rischi e danni derivanti da fenomeni naturali.

Addestramento professionale e riconoscimento di titoli di studio

Articolo 35

Le Alte Parti Contraenti convengono di promuovere, in ogni suo grado, l'addestramento professionale dei lavoratori emigranti attraverso corsi di preparazione professionale e corsi di perfezionamento.

Articolo 36

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad esaminare di comune accordo la possibilità di adottare norme, mezzi e criteri suscettibili di facilitare il riconoscimento reciproco degli attestati di studio e dei diplomi di abilitazione, di istruzione tecnica e professionale rilasciati nei due Paesi da istituti e scuole ufficialmente riconosciuti.

Previdenza sociale

Articolo 37

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti beneficeranno della legislazione di previdenza sociale dell'altra Parte alle stesse condizioni stabilite per i cittadini di quest'ultima.

Articolo 38.

Il Brasile e l'Italia concordano — entro i limiti dei benefici stabiliti per i nazionali dalla legislazione di ciascuno dei due Paesi — di assicurare i diritti di previdenza sociale anteriormente acquisiti nel Paese di origine dai lavoratori emigrati, anche se non siano decorsi nel Paese di accoglimento i periodi minimi di attesa richiesti per la concessione di ciascuno dei benefici specificati negli articoli 39 e 40.

Paragrafo 1. — Qualora l'emigrato non abbia compiuto nel Paese di origine il periodo di attesa, si terrà conto del periodo di assicurazione ivi compiuto agli effetti previsti dalla legislazione vigente nel Paese di accoglimento.

Paragrafo 2. — La concessione dei benefici di cui al presente articolo avrà luogo indipendentemente dal trasferimento delle contribuzioni effettuate nel Paese di origine dal lavoratore emigrato.

Articolo 39

La concessione delle prestazioni relative all'assicurazione malattia ai familiari dell'emigrato che rimangono nel Paese di origine avrà luogo, per una durata non superiore a dodici mesi, in base alla legislazione del Paese di accoglimento ed a carico di questo, tramite i competenti istituti del Paese di origine.

Articolo 40

I benefici stabiliti dai due precedenti articoli verranno assicurati dal momento in cui il lavoratore emigrato inizia un'attività soggetta alle norme di previdenza sociale del Paese di accoglimento. Essi riguardano esclusivamente i rischi di malattia, invalidità e morte e l'assistenza per la maternità ed i funerali. Tuttavia, per quanto riguarda l'invalidità e la morte, si terrà conto, in ciascun Paese, delle rispettive legislazioni.

Articolo 41

Se il lavoratore emigrato ritorni nel Paese di origine nel termine di tre anni (considerato periodo di adattamento al Paese di accoglimento) e riprenda a svolgervi un'attività tutelata dalla legislazione previdenziale, gli saranno mantenuti i diritti derivanti dai periodi di assicurazione e di contribuzione ivi anteriormente compiuti.

Paragrafo unico. — Restano salve in ogni caso le disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione vigente in materia nel Paese di origine.

Articolo 42

Ove l'emigrato o i suoi familiari lascino il Paese di accoglimento, non resta pregiudicato il diritto a percepire le prestazioni in denaro loro spettanti. In caso di morte dell'emigrato, tali prestazioni saranno ugualmente corrisposte agli aventi diritto ovunque essi risiedano.

Articolo 43

Le autorità competenti dei due Paesi concorderanno le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Accordo in materia di previdenza sociale.

Rimesse di fondi

Articolo 44

Ai lavoratori emigrati in Brasile verranno assicurati il diritto e la possibilità di trasferire i propri risparmi in Italia a favore delle loro famiglie o di altre persone a carico e per il loro sostentamento, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria, o secondo quanto stabilito in accordi di pagamento tra l'Italia e Brasile.

Comitato misto

Articolo 45

Al fine di raggiungere, in forma pratica ed efficiente, gli scopi del presente Accordo, è istituito un Comitato misto composto di sei delegati, di cui tre designati dal Governo brasiliano e tre dal Governo italiano.

Paragrafo 1. — I rappresentanti brasiliani nel Comitato Misto saranno designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dall'Istituto Nazionale d'Immigrazione e Colonizzazione (I.N.I.C.) e dal Consiglio consultivo dell'Istituto stesso.

Paragrafo 2. — I rappresentanti italiani saranno designati dal Ministero degli affari esteri, d'intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Paragrafo 3. — Ove fosse giudicato opportuno, ognuna delle Alte Parti Contraenti potrà designare uno dei suoi rappresentanti come capo Delegazione.

Paragrafo 4. — Oltre ai delegati di cui sopra, potranno essere designati anche degli esperti tecnici in numero non superiore a tre per Delegazione.

Articolo 46

Il Comitato Misto avrà la sua sede nella capitale del Brasile e potrà riunirsi ovunque, in Italia o in Brasile, secondo le necessità dettate dall'esecuzione del presente Accordo.

Articolo 47

Il Comitato Misto potrà essere convocato, oltre che per le riunioni ordinarie, in via straordinaria, a richiesta di una delle due Delegazioni.

Articolo 48

Il Comitato Misto, che svolgerà la sua azione in collaborazione con gli Organi competenti dei due Governi, avrà le seguenti principali attribuzioni:

a) proporre agli Organi competenti dei due Governi in materia di emigrazione, colonizzazione e previdenza sociale, norme di orientamento, raccomandazioni e misure amministrative che si rendessero opportune per la buona esecuzione dell'Accordo e, particolarmente, dei programmi previsti nell'articolo 5;

b) suggerire al Governo brasiliano l'adozione delle misure necessarie per l'istituzione dei servizi previsti nell'articolo 29 e accertare, nel caso di cui al paragrafo unico di detto articolo, che gli enti designati siano in condizione di prestare i servizi di cui trattasi;

c) esprimere parere, quando consultato, circa il rimpatrio di emigrati, secondo il disposto dell'articolo 31;

d) prospettare, in materia di previdenza sociale, alle autorità competenti dei due Paesi ogni eventuale revisione e aggiornamento delle disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43;

e) chiarire i dubbi, decidere sulle omissioni e conciliare le controversie sorte nell'applicazione del presente Accordo;

f) elaborare il regolamento relativo al funzionamento del Comitato stesso;

g) trattare ogni altra questione che fosse ad esso assegnata, di comune accordo, dai due Governi.

Articolo 49

Qualora il Comitato Misto non fosse in grado di decidere in merito ad una questione ad esso sottoposta, la rimetterà ai rispettivi Governi.

Revisione

Articolo 50

Le Alte Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, per iniziativa propria o del Comitato Misto, per promuovere gli opportuni aggiornamenti e perfezionamenti del presente Accordo o delle intese da esso derivanti.

Entrata in vigore e denuncia

Articolo 51

Il presente Accordo verrà ratificato non appena siano compiute le formalità previste dalla legislazione di ognuna delle Alte Parti Contraenti.

Entrerà in vigore a partire dal giorno dello Scambio degli strumenti di ratifica e sarà valido fino a che non sarà denunciato da una delle Alte Parti Contraenti con un preavviso di sei mesi.

Lo Scambio degli strumenti di ratifica dovrà essere effettuato nella capitale del Brasile nel più breve tempo possibile.

Paragrafo unico. La denuncia non colpirà in alcun modo le iniziative prese anteriormente che siano in fase di esecuzione o gli impegni regolarmente assunti alla data della denuncia stessa i quali avranno « ipso facto » il loro corso indipendente, purchè non vi sia rinuncia da parte delle Alte Parti Contraenti.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.

Fatto in Roma, il giorno nove del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
FERDINANDO STORCHI

Per il Governo della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile
HORACIO LAFER

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1963, n. 510.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello Statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 2. — Agli insegnamenti complementari del biennio di studi propedeutici del corso di laurea in Architettura è aggiunto quello di:

« 3) Istituzioni di storia dell'arte ».

Agli insegnamenti complementari del triennio di studi di applicazione del predetto Corso di laurea è aggiunto quello di:

« 5) Pianificazione territoriale urbanistica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 511.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma della Fontana, sita nel comune di Torremaggiore (Foggia).

N. 511. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma della Fontana, sita nel comune di Torremaggiore (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 512.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS.ma « Maris Stella », in località Capo Comino del comune di Siniscola (Nuoro).

N. 512. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nuoro in data 2 febbraio 1962, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima in data 28 febbraio e la seconda e la terza in data 22 giugno 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS.ma « Maris Stella », in località Capo Comino del comune di Siniscola (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1963, n. 513.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Calino di Cazzago San Martino (Brescia).

N. 513. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Calino di Cazzago San Martino (Brescia) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 514.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in località Le Pantiere del comune di Urbino (Pesaro-Urbino).

N. 514. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 25 marzo 1962, integrato con postilla del 10 dicembre 1962 e con due dichiarazioni del 25 marzo 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in località Le Pantiere del comune di Urbino (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 515.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia del SS. Salvatore a Pilli, in comune di Sovicille (Siena), con la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in San Rocco a Pilla dello stesso Comune.

N. 515. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siena in data 1° settembre 1962, relativo alla unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia del SS. Salvatore a Pilli, in comune di Sovicille (Siena), con la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in San Rocco a Pilli dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 516.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. Regina, nel comune di Portogruaro (Venezia).

N. 516. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in Portogruaro in data 12 settembre 1962, integrato con dichiarazione del 24 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia della B.M.V. Regina, nel comune di Portogruaro (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 517.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Enrico Bonaiti », con sede in Lecco (Como).

N. 517. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Enrico Bonaiti », con sede in Lecco (Como), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente al comune di Buggiano (Pistoia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pistoia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 novembre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente al comune di Buggiano (Pistoia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Buggiano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo:

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua meravigliosa distesa di ulivi visibile a chiunque salga verso l'antico paese, costituisce un quadro naturale di suggestiva bellezza, tra i più belli della Toscana, nonchè un complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Buggiano Alto, in provincia di Pistoia, e delimitata nel modo che segue: da sud la ferrovia Pistoia-Lucca fino al suo incrocio col torrente Cessana; indi risale questo in direzione nord fino ad una strada che risale le pendici della collina verso est ed incontra la strada che da Buggiano Alto porta alla frazione di Celle, poi percorre un sentiero che scende verso sud-est fino alla strada che transitando per quota 68 e villa Arcuri raggiunge la ferrovia Pistoia-Lucca a quota 28, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Buggiano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 marzo 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pistoia

Verbale della riunione del 6 novembre 1961

Il giorno 6 novembre 1961 nei locali dell'Amministrazione provinciale si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia per discutere il seguente ordine dal giorno:

1) Insediamento della Commissione;
2) Proposta di vincolo nei comuni di:
 a) Quarrata;
 b) Buggiano;
 c) Marliana (La Serra);
3) Proposta di vincolo di due parchi nel comune di San Marcello Pistoiese;
4) Varie ed eventuali.

Erano presenti:

il presidente della Commissione mons. Sabatino Ferrali;

il vice presidente dott. Ugo Procacci, soprintendente ai monumenti;

il cav. Nobili, presidente dell'Ente provinciale del Turismo;

l'arch. Alidamo Preti, rappresentante dei professionisti ed artisti;

il dott. Genoviva, segretario della Commissione ed il sindaco di San Marcello, Pistoiese.

Assente il dott. Feri ed i sindaci di Quarrata, Buggiano a Marliana che pure erano stati invitati.

L'ing. Dino Dami rappresentante degli industriali è deceduto.

Constatata la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta le seduta e commemora il defunto presidente prof. Romagnoli cui era legato da vincoli di amicizia e stima, e ne ricorda la figura di studioso, e di uomo integerrimo che anche nell'espletare il compito cui è chiamata la Commissione dette tutto il suo entusiasmo e la sua passione per i lavori storici ed estetici italiani.

Il suo ricordo, dice mons. Ferrali, l'ha indotto ad accettare l'incarico, ove spera con l'aiuto di tutti i presenti poter svolgere un proficuo lavoro in difesa delle bellezze paesistiche della Provincia. Comunica poi ai presenti la morte dell'ingegnere Dami ed esprime i sensi di condoglianza per la sua scomparsa.

Al presidente risponde il dott. Procacci ringraziando ed associandosi alle parole di ricorso e di commemorazione del prof. Romagnoli e dell'ing. Dami. Saluta poi i commissionari e li informa dei criteri che egli intende seguire nella applicazione dei vincoli che via via saranno proposti. Fa presente quali e quanti pericoli attualmente insidiano i luoghi più belli di tutta l'Italia, e ne cita esempi, con le conseguenze, che le Soprintendenze si vedono costrette, spesso loro malgrado, ad estendere le zone sottoposte a tutela con loro inimmaginabile aggravio in quanto ogni vincolo aumenta il numero di progetti da controllare.

Ma ciò nonostante i vincoli sono allo stato attuale delle cose l'unica arma valida per intervenire a difesa e salvaguardia delle bellezze paesistiche italiane.

Dopo questa fase preliminare della discussione il presidente dà la parola al sindaco di San Marcello Pistoiese che aveva chiesto, attraverso la Soprintendenza, che venissero sottoposti a tutela due parchi posti nel capoluogo e costituenti elemento di decoro ed attrazione del paese.

Essi sono:

il parco Farina Cini ed il parco Lodolo, ambedue sono ricchi di piante maestose e rare, e di esemplari di grandiose dimensioni talchè essi possono essere annoverati fra i più belli esempi di parco esistenti in provincia di Pistoia. Il parco Farina Cini poi in particolare è annesso ad un edificio di grande antichità legato per memorie storiche alle vicende locali ed il parco annesso è una sua naturale appendice.

Sentite le ragioni che muovono il sindaco di San Marcello a chiedere l'inclusione dei due immobili nell'elenco delle cose da sottoporre a tutela **ai sensi dell'art. 1 n. 2** della legge 1497

la Commissione decide all'unanimità che: Il parco Farina Cini posto in San Marcello Pistoiese i cui confini sono precisati nella planimetria annessa al presente verbale, venga incluso nell'elenco delle cose da tutelare perchè a causa della bellezza delle piante in esso radicate e per loro disposizione rappresenta un notevole esempio di parco romantico meritevole di essere conservato e tutelato e per il parco Lodolo decide nel medesimo senso perchè esso aduna piante di grande bellezza e rarità che lo fanno entrare nella categoria di cose la cui protezione è prevista dalla legge.

Il sindaco poi chiede che la Commissione prenda in esame la tutela di una località denominata «Poggio del Giudeo» che domina quale belvedere il paese di San Marcello. I commissari però sono del parere che prima di prendere ogni decisione in merito la Soprintendenza faccia compiere una visita sopraluogo e nella prossima seduta la questione verrà ripresa e definita. Esaminata così la parte dell'ordine del giorno relativa a San Marcello Pistoiese il sindaco si ritira e la discussione prosegue su le proposte di due territori posti uno in comune di Buggiano e l'altro in comune di Quarrata.

Su ambedue riferisce il dott. Procacci.

Per Buggiano Alto che è conosciuto da tutti i presenti, è in atto la minaccia di lottizzazione della zona olivata sottostante l'antico paese, il che significherebbe la distruzione totale ed irrimediabile dell'ambiente paesistico che rende la località una delle più belle della Toscana per il senso di pace che la meravigliosa distesa di olivi che ricoprono le pendici dà a chiunque salga all'antico paese, e la conservazione di tale carattere di agreste pace muove la Soprintendenza a chiedere il provvedimento di tutela.

I commissari sono unanimi nel riconoscere l'utilità in quanto Buggiano rappresenta un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale di grande bellezze, e quindi il vincolo viene approvato, l'arch. Preti però a nome della categoria da lui rappresentata chiede che per ogni vincolo d'insieme che viene deciso venga al più presto studiato il piano paesistico per evitare i ben noti inconvenienti dell'applicazione «caso per caso» degli effetti del vincolo nei riguardi della edificabilità dei terreni.

Per quanto riguarda Quarrata la discussione è aperta dal dott. Procacci che riferisce sui criteri che lo muovono a chiedere la tutela, è più lunga in quanto i commissari tengono a precisare che il vincolo non debba essere inteso come vincolo inibitorio alla edificabilità della zona ma solo alla esclusione da esso, per i terreni sottostanti all'antica villa della Magia, di fabbricati che per la loro mole, o destinazione (grosse fabbriche) deturperebbero quella valle su cui siede la villa e il naturale completamento paesistico da essa e della zona boschiva ad essa adiacente.

Il dott. Procacci assicura la Commissione che nel vincolo si terrà conto di queste indicazioni, e che egli stesso non intendeva con la proposta di tutela arrivare alla inibizione d'ogni costruzione, ma solo alla disciplina di esse, in maniera da evitare deturpazioni. In ogni caso fa presente il naturale sviluppo di Quarrata è sempre possibile nella circostante pianura che rimarrà libera da ogni vincolo sulle future costruzioni.

Anche questo vincolo viene approvato con la richiesta dell'arch. Preti di studiare al più presto il p.p. che ne disciplini l'utilizzazione.

Si passa poi a discutere del vincolo del paese della Serra, antico castello arroccato sui contrafforti appenninici, il cui tessuto edilizio mantiene ancora un carattere che ne fa una delle località più caratteristiche della Provincia, tanto che esiste anche un premio pittorico intitolato al paese inspirato a questo ambiente caratteristico. Attualmente però un male inteso criterio rinnovatore minaccia di snaturare tale carattere ambientale costituito da infinite sfumature ed elementi quali la selciatura delle strade e le facciate delle case in pietra, la copertura delle stesse e via discorrendo, talchè la scomparsa o trasformazione di uno di tali elementi può portare alla rottura di un equilibrio pittorico e danneggerebbe irrimediabilmente un valore ambientale, che oltre tutto ha riflessi notevoli sulla economia del paese.

I Commissari decidono all'unanimità di tutelare l'abitato della Serra (Marliana) perchè esso costituisce un ambiente di notevole valore estetico e tradizionale e perchè esso rappresenta un quadro di compiuta bellezza ove l'opera dell'uomo e quella della natura si fondono indiscutibilmente.

Il vincolo è topograficamente precisato nella planimetria allegata al presente verbale.

La riunione termina alle ore 18,45.

Il Presidente

Confini della zona di vincolo adiacente a Buggiano Alto (Pistoia)

da sud: La ferrovia di Pistoia-Lucca fino al suo incrocio col torrente Cossana; indi si risale questo in direzione nord fino ad una strada che risale le pendici della collina verso est ed incontra la strada che da Buggiano Alto porta alla frazione di Celle, poi si percorre un sentiero che scende verso sud-est fino alla strada che transitando per quota 68 e villa Arcuri raggiunge la ferrovia Pistoia-Lucca a quota 28.

Per la definizione dei confini fa testo la planimetria allegata ai documenti del vincolo.

(2945

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1963.

Composizione del Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito in legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri competenti e dalle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1963, è così composto:

Onofri dott. Rino, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Befani dott. Giuseppe, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Fadda dott. Francesco, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Scifoni dott. Filippo, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Carlizzi dott. Tommaso, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Guerrieri dott. Manlio, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Sabadin dott. Natalino, sindaco supplente, in rappresentanza dell'Associazione sindacale fra le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(2921)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1963.

Riconoscimento di stazione di turismo all'intero territorio del comune di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Bergamo in data 13 luglio 1961, n. 84, con la quale è stato proposto che al territorio di quel Comune venga riconosciuto il carattere di stazione di turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Bergamo è conferito il riconoscimento di stazione di turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche dell'intero territorio del comune di Bergamo, è istituita la Azienda autonoma di turismo di Bergamo.

Il prefetto di Bergamo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 marzo 1963

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(3229)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1963.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società per azioni *« Magazzini fiduciari di Mantova »* per l'esercizio della succursale in Mantova, Borgo Angeli, del Magazzino generale da essa gestito.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, che autorizzò la Società per azioni Magazzini generali fiduciari di Mantova a continuare l'esercizio di Magazzini generali in Mantova;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1949, con il quale la Società per azioni Magazzini generali fiduciari di Mantova è stata autorizzata a gestire in regime di Magazzini generali per il deposito e la stagionatura del formaggio grana, le succursali in Mantova, Borgo Angeli, strada Circonvallazione Angeli Cerese, e in Viadana, via Massimo D'Azeglio;

Vista l'istanza in data 19 gennaio 1963, con la quale la predetta Società ha chiesto di rinunciare all'esercizio della succursale di Borgo Angeli, strada Circonvallazione Angeli Cerese, in Mantova;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta della Società espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova con la deliberazione n. 21 in data 28 gennaio 1963;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocata l'autorizzazione concessa alla Società per azioni Magazzini generali fiduciari di Mantova con il decreto ministeriale 1° dicembre 1949 indicato nelle premesse, per l'esercizio della succursale in Mantova, Borgo Angeli, strada Circonvallazione Angeli Cerese, del Magazzino generale gestito dalla Società predetta.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3001)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1963.

Autorizzazione alla Società « Compagnie riunite di assicurazione - Métropole-Mondo-Paterna », Società per azioni, con sede in Torino, ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « rischi impiego ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della società « Compagnie riunite di assicurazione Métropole-Mondo-Paterna », Società per azioni, con sede in Torino, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami vita, aeronautica, automobili, furti, grandine, guasti macchine, incendio, infortuni, responsabilità civile auto, responsabilità civile terzi e trasporti, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio al ramo « rischi impiego »;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Compagnie riunite di assicurazione - Métropole-Mondo-Paterna », Società per azioni, con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « rischi impiego ».

Roma, addì 27 marzo 1963

Il Ministro: COLOMBO

(3056)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1963.
Abilitazione all'Ufficio di sanità marittima del porto di Augusta (Siracusa) al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata la necessità che l'Ufficio di sanità marittima del porto di Augusta (Siracusa) venga abilitato al rilascio di certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi, in considerazione del notevole traffico marittimo che in detto porto si va svolgendo;

Visto il regolamento per la Sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di Sanità marittima n. 1 del 1930;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio di sanità marittima del porto di Augusta (Siracusa) è abilitato al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

Art. 2.

Il presente decreto verrà comunicato all'Organizzazione mondiale della sanità, ai sensi dell'art. 21 del regolamento sanitario internazionale di cui alle premesse.

Roma, addì 29 marzo 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(3013)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1963.
Nomina del commissario della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 100, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, ed in particolare, l'art. 44 della legge stessa;

Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

Ritenuto di procedere alla nomina del commissario della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;

Decreta:

Il dott. Giovanni Botta è nominato commissario della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(3004)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto presidenziale 15 giugno 1962 di Ricompensa al valor militare « alla memoria » di Ferrari Gino concessa per attività partigiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1963, pag. 1102, 2ª colonna, al penultimo rigo, in luogo di « . . . *esamine*. » leggasi: « . . . *esanime*. ».

(3389)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari, è vacante la cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3411)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castiglione Cosentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1963, registro n. 10 Interno, foglio n. 348, l'Amministrazione comunale di Castiglione Cosentino (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3138)

Autorizzazione al comune di Monterotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Monterotondo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.192.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3118)

Autorizzazione al comune di Sambuci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Sambuci (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3119)

Autorizzazione al comune di Gagliano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Gagliano del Capo (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3126)

Autorizzazione al comune di Parabita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Parabita (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3125)

Autorizzazione al comune di Diso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Diso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3127)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Bitritto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3129)

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Locorotondo (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3130)

Autorizzazione al comune di Mandela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Mandela (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.892.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3131)

Autorizzazione al comune di Roccagiovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Roccagiovine (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3132)

Autorizzazione al comune di Castrignano de' Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Castrignano de' Greci (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3128)

Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Rocca di Cave (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3133)

Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Roiate (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3134)

Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Marano Equo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.312.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3135)

Autorizzazione al comune di Tavullia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Tavullia (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3137)

Autorizzazione al comune di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Vallinfreda (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.545.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3139)

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Tolfa (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3140)

Autorizzazione al comune di Mazzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Mazzano Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.864.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3136)

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Licenza (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.278.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3141)

Autorizzazione al comune di Drapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Drapia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.389.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3142)

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963 il comune di Filadelfia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3143)

Autorizzazione al comune di San Calogero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di San Calogero (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3144)

Autorizzazione al comune di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Dinami (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3145)

Autorizzazione al comune di Decollatura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Decollatura (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.336.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3146)

Autorizzazione al comune di Cirò Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Cirò Superiore (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3147)

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Cirò Marina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.867.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3148)

Autorizzazione al comune di Conflenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Conflenti (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3149)

Autorizzazione al comune di Dasà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Dasà (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.119.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3150)

Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Cicala (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3151)

Autorizzazione al comune di Sanarica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Sanarica (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3154)

Autorizzazione al comune di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Gallipoli (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3155)

Autorizzazione al comune di Rocchetta di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Rocchetta di Vara (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3156)

Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Filogaso (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.187.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3157)

Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Serrungarina (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3159)

Autorizzazione al comune di Corigliano d'Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Corigliano d'Otranto (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3153)

Autorizzazione al comune di Maierato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Maierato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3158)

Autorizzazione al comune di Filandari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Filandari (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.862.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3162)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 22 aprile 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,11	621,10	621,10	621,15	621,10	621,12	621,15	621,10	621,11	621,05
$ Can.	576.91	576,75	576,90	576,875	575,50	576,91	577 —	576,85	576,87	576,80
Fr. Sv.	143,47	143,46	143,49	143,465	143,45	143,48	143,50	143,45	143,48	143,45
Kr. D.	90,02	90,02	90,05	90,03	90 —	90,02	90,0250	90,02	90,02	90 —
Kr N.	86,95	87 —	87,01	86,975	87 —	86,97	86,9750	87 —	86,96	86,90
Kr. Sv.	119,60	119,60	119,60	119,595	119,60	119,59	119,59	119,60	119,59	119.58
Fol.	172 86	172,87	172,87	172,88	172,80	172,87	172,8850	172,875	172,87	172,85
Fr. B.	12,45	12,458	12,4625	12,4610	12,4575	12,46	12,4595	12,45	12,45	12,46
Franco francese	126,76	126,765	126,745	126,765	126,80	126,76	126,77	126,75	126,76	126,75
Lst.	1739,71	1739,90	1740,10	1740,05	1739,50	1739,70	1739,95	1739,80	1739,80	1739,75
Dm. occ.	155,58	155,57	155,59	155,59	155,58	155,75	155,615	155,55	155,57	155,57
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,05	24,0475	24 —	24,04	24,0460	24,04	24,04	24,05
Escudo Port.	21,69	21,69	21,72	21,71	21,70	21,70	21,6825	21,67	21,71	21,70

Media dei titoli del 22 aprile 1963

Rendita 5 % 1935	105,275
Redimibile 3,50 % 1934	93,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 aprile 1963

1 Dollaro USA	621,15
1 Dollaro canadese	576,937
1 Franco svizzero	143,482
1 Corona danese	90,025
1 Corona norvegese	86,975
1 Corona svedese	119,592
1 Fiorino olandese	172,882
1 Franco belga	12,46
1 Franco francese	126,767
1 Lira sterlina	1740 —
1 Marco germanico	155,602
1 Scellino austriaco	24,047
1 Escudo Port.	21,696

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi per titoli nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici a ventidue posti di consigliere di 2ª classe o equiparato della carriera direttiva tecnica e a cinquantaquattro posti di consigliere di 3ª classe o equiparato della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81, recante modifiche ed integrazioni alla succitata legge n. 119, per la parte riguardante la stessa Azienda;

Visto, in particolare, l'art. 63 di quest'ultima legge n. 81 del 1963;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi e requisiti di ammissione

Sono indetti i seguenti concorsi nelle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

a) concorso per titoli a ventidue posti di consigliere di 2ª classe o equiparato della carriera direttiva tecnica riservato al personale di ruolo dell'Azienda stessa, il quale, alla data del 9 marzo 1963, sia in possesso di un diploma di laurea ed abbia esercitato lodevolmente per almeno due anni funzioni proprie della carriera direttiva tecnica;

b) concorso per titoli a cinquantaquattro posti di consigliere di 3ª classe o equiparato della carriera direttiva amministrativa riservato al personale di ruolo dell'Azienda medesima, il quale, alla data del 9 marzo 1963, sia in possesso di un diploma di laurea ed abbia esercitato lodevolmente per almeno due anni funzioni proprie della carriera direttiva amministrativa.

Il numero dei posti di cui al concorso sub lettera *a*) resta suscettibile di aumento in dipendenza dell'esito del già indetto concorso a cinquantaire posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva tecnica della ripetuta A.S.S.T., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 4 febbraio 1963.

Art. 2.

Domande - Termine di presentazione - Dichiarazioni che debbono contenere - Documentazione titoli - Adempimenti degli uffici.

La domanda di ammissione ai concorsi, redatta su carta bollata da L. 200 ed indirizzata al Ministero delle poste e telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, Direzione centrale del personale e degli affari generali - Ufficio concorsi - Quiescenza - dovrà essere presentata o fatta pervenire all'ufficio dal quale il candidato dipende entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare:

nome, cognome, data e luogo di nascita;

qualifica impiegatizia rivestita e carriera di appartenenza;

diploma di laurea, data di conseguimento della stessa ed Università o Istituto da cui è stata conferita;

elencazione dei titoli posseduti.

La firma del candidato in calce alla domanda dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Alla domanda il candidato dovrà altresì allegare tutti i titoli che riterrà opportuno, con riguardo alla natura dei posti messi a concorso.

Ai titoli già prodotti il candidato potrà, nella domanda, fare espresso riferimento, indicandone la natura e gli estremi della precedente presentazione all'Azienda.

Non è ammesso far riferimento a titoli presentati ad altre Amministrazioni compresa quella postelegrafica.

Non si terrà, comunque, conto dei titoli prodotti successivamente alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegato, a cura dell'ufficio da cui il candidato dipende, un rapporto informativo sui servizi e sulle mansioni espletate con l'indicazione della relativa durata.

L'ufficio che avrà ricevuto la domanda vi apporrà, all'atto della ricezione, il timbro a data ed il bollo dell'ufficio e la trasmetterà, insieme con il rapporto suddetto, al superiore Ispettorato o Reparto.

Gli Ispettorati ed i Reparti, a loro volta, previa convalida del rapporto medesimo, dovranno subito inoltrare le domande, con i relativi allegati, al competente ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Azienda esprimendo il parere circa l'ammissibilità di ciascun candidato ai concorsi.

Art. 3.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici, da nominarsi con decreto ministeriale, saranno composte da un presidente, prescelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari e due impiegati della carriera direttiva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato.

Svolgerà le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparato.

Art. 4.

Ammissione ed esclusione dei candidati - Valutazione dei titoli Punteggio minimo per l'idoneità

L'ammissione o la motivata esclusione dai concorsi sarà disposta con decreti ministeriali da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Le Commissioni giudicatrici fisseranno preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonchè il punteggio minimo richiesto per l'idoneità.

Per il concorso a ventidue posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva tecnica è obbligatoriamente valutabile l'idoneità conseguita nella scuola di telegrafia e telefonia presso l'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni.

Ai fini della attribuzione del punteggio per i titoli, per entrambi i concorsi di cui al precedente art. 1, saranno trasmessi alla rispettiva Commissione giudicatrice i titoli allegati alla domanda, i fascicoli personali e gli atti che, comunque, riguardano i concorrenti.

Art. 5.

Titoli preferenziali - Titolo di studio

Ai fini dell'applicazione dei benefici di preferenza, di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) i coniugati o i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 200.

I capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 200;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, ed i promossi per merito di guerra, i feriti di guerra

dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo documento di concessione della promozione o del brevetto;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia su carta da bollo da L. 200;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio, o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per fatti deviranti dal terrorismo slavo, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, produrranno il modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

h) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle nubili o vedove dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, produrranno: gli orfani di guerra un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, i figli degli invalidi uno dei documenti di cui alla precedente lettera *g*) intestato al nome del padre, ovvero un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione; gli altri un certificato delle rispettive Associazioni nazionali.

Ai fini della nomina, tutti i candidati dovranno produrre: originale diploma di laurea o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma stesso.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresi quelli prodotti alla Amministrazione postelegrafonica.

Qualora si tratti di documenti già prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, gli interessati potranno limitarsi ad indicare, con apposita dichiarazione in carta semplice presentata o fatta pervenire nel termine e all'ufficio sottoindicato, gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi.

La documentazione suddetta dovrà essere prodotta all'Ufficio dal quale i concorrenti dipendono entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni, dell'elenco riportante i nominati dei candidati che hanno conseguito l'idoneità.

I candidati stessi riceveranno, preventivamente, personale partecipazione scritta della data di pubblicazione del relativo bollettino.

L'Ufficio che avrà ricevuto i documenti o le dichiarazioni li trasmetterà, senza indugio e per il tramite della normale via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione, al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Azienda.

Art. 6.

Graduatorie - Nomine

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreti ministeriali e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, la nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi oggetto del presente decreto sarà disposta, in deroga alle vigenti norme contenenti riserve e accantonamenti di posti, con decorrenza giuridica dal 9 marzo 1963 ed economica, se favorevole, dalla data del relativo provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1963

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1963
Registro n. 15 Ufficio riscontro poste, foglio n. 024. — Ansalone

(3045)

MINISTERO DELLA SANITA'

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno successivo, registro n. 3 Sanità, foglio n. 269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 212 del 23 agosto 1962, con cui è stato bandito il concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la nota n. 774/Gab. del 13 novembre 1962 con la quale il Consiglio di Stato ha designato, quale presidente della Commissione predetta, il consigliere di Stato dott. Placido Cesareo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per esame di cui in premessa è formata come segue:

Presidente:

Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato.

Membri:

Mazzone prof. Rosario, libero docente di diritto privato nell'Università di Roma;

Galateria prof. Luigi, ordinario di diritto amministrativo dell'Università di Parma;

Politi dott. Lamberto, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno assolte dal dott. Giovanni Migliorino, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa presunta, prevista in L. 1.050.000, graverà per L. 40.000 sul cap. 3 dell'esercizio finanziario 1962-63 e per le rimanenti L. 1.010.000 sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1963-64.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1963

Il Ministro: Jervolino

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Registro n. 3, foglio n. 315

(3040)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Assunzione del vincitore del concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore capo in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere nelle specializzazioni in ingegneria civile o ingegneria mineraria, indetto con decreto ministeriale 9 febbraio 1962.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge n. 425 del 26 marzo 1958;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 97 del 23 aprile 1959;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1962, n. 2790, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1962, registro n. 44 bilancio Trasporti, foglio n. 172, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli ad un posto di ispettore capo in prova nei ruoli del personale direttivo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere nelle specializzazioni in ingegneria civile o ingegneria mineraria;

Viste le deliberazioni del sig. direttore generale delle ferrovie dello Stato n. 3 - P.2.1.1.Con. del 27 luglio 1962 e n. 30 - P.2.1.1.Con. del 6 novembre 1962, con le quali è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la validità degli stessi;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, Servizio personale numero P.2.1.1.210/21322 in data 28 gennaio 1963;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il candidato Servili Servilio è dichiarato vincitore del concorso citato nelle premesse con punti 15,58 e sarà assunto in servizio sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1963
Registro n. 45 *Uff. riscontro Ferrovie, foglio n.* 269. — BONOMI

(3044)

Assunzione di trecento candidati riusciti idonei, oltre i vincitori, del concorso a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1421, registrato alla Corte dei conti addì 24 novembre 1960, bilancio Trasporti, registro n. 43, foglio n. 32, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per le necessità del Servizio impianti elettrici;

Visti i singoli provvedimenti, in corso di registrazione alla Corte dei conti relativi all'approvazione delle graduatorie compartimentali, nonchè all'autorizzazione ad assumere i vincitori del concorso in questione;

Vista la legge 4 dicembre 1961, n. 1256, concernente la determinazione delle nuove piante organiche del personale delle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale, n. P.2.1.1.246/117652 del 10 luglio 1962;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato ad assumere con la stessa decorrenza giuridica dei vincitori, trecento candidati risultati idonei oltre i vincitori del concorso pubblico a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova, citato nelle premesse, da ripartire secondo l'appresso specificata suddivisione:

Compartimento di	Torino	n. 10
» »	Milano	» 35
» »	Verona	» 30
» »	Trieste	» 20
» »	Genova	» 20
» »	Bologna	» 5
» »	Firenze	» 65
» »	Ancona	» 10
» »	Roma	» 65
» »	Napoli	» 15
» »	Bari	» 10
» »	Reggio Calabria	» 15

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1962

p. *Il Ministro*: CAPPUGI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1963
Registro n. 45 *bilancio Trasporti, foglio n.* 335. — BONOMI

(3043)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1962, n. 11302, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti addì 31 luglio 1962, registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 359;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare:

ten. gen. CC.rc. in servizio permanente disp. Ruccia Francesco, presidente;

magg. gen. CC.rc. in servizio permanente disp. Padula Francesco, membro per l'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

col. CC.rc. in servizio permanente effettivo Marino Antimo, membro per la cultura generale, storia e geografia;

ten. col. CC.rc. in servizio permanente effettivo Manzari Vito, membro per la ragioneria e computisteria;

ten col. CC.rc. in servizio permanente effettivo Mayer Giuseppe, membro per l'economia politica e scienza delle finanze;

ten col. CC.rc. in servizio permanente effettivo Masini Rocco, segretario.

A ciascuno dei componenti della suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1963
Registro n. 15 *difesa-Aeronautica, foglio n.* 35. — LAZZARINI

(3049)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1962, n. 11303, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti addì 31 luglio 1962, registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 358;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione:

ten. gen. CC.rc. in servizio permanente disp. Ruccia Francesco, presidente;

magg. gen. CC.rc. in servizio permanente disp. Padula Francesco, membro per l'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

col. CC.rc. in servizio permanente effettivo Marino Antimo, membro per la cultura generale, storia e geografia;

ten. col. CC.rc. in servizio permanente effettivo Manzari Vito, membro per la ragioneria e computisteria;

ten col. CC.rc. in servizio permanente effettivo Mayer Giuseppe, membro per l'economia politica e scienza delle finanze;

ten col. CC.rc. in servizio permanente effettivo Masini Rocco, segretario.

A ciascuno dei componenti della suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1963
Registro n. 15 *difesa-Aeronautica, foglio n.* 36. — LAZZARINI

(3048)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Sostituzione del presidente e di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1698-*A* dell'8 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1962, registro n. 7, foglio n. 105, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento;

Atteso che è necessario procedere alla sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice in quanto alla carica di Assessore regionale alla Previdenza sociale e sanità è stato nominato il cav. Giuseppe Avancini, in sostituzione del prof. Decio Molignoni, dimissionario;

Atteso che è pure necessario procedere alla sostituzione del veterinario condotto dott. Giovanni Corradini, deceduto;

Visti gli articoli 4, n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 243 del 27 febbraio 1963;

Decreta:

Art. 1.

L'Assessore regionale alla Previdenza sociale e sanità cav. Giuseppe Avancini è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento, in sostituzione del prof. Decio Molignoni.

Art. 2.

Il dott. Donati Antonio è nominato membro della Commissione stessa, in sostituzione del dott. Giovanni Corradini.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 4 marzo 1963

Il Presidente: DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1963
Registro n. 3, *foglio n.* 239. — SINOSI

(2991)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1699-*A* dell'8 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1962, registro n. 7, foglio n. 106, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento;

Atteso che è necessario procedere alla sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice in quanto alla carica di Assessore regionale alla Previdenza sociale e sanità è stato nominato il cav. Giuseppe Avancini, in sostituzione del prof. Decio Molignoni, dimissionario;

Visti gli articoli 4, n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 245 del 27 febbraio 1963;

Decreta:

L'Assessore regionale alla Previdenza sociale e sanità cav. Giuseppe Avancini è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento, in sostituzione del prof. Decio Molignoni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 4 marzo 1963

Il Presidente: DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1963
Registro n. 3, *foglio n.* 241. — SINOSI

(2992)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico codotto vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 443 del 10 gennaio 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per posti di medico condotto vacanti, in provincia di Messina al 30 novembre 1961;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni interessate;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in questione è costituita come appresso:

Presidente:
Monaco dott. Franco, vice prefetto;

Componenti:
Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale;
Carmona prof. dott. Luigi, direttore della clinica di chirurgia generale dell'Università di Messina;
Scaffidi prof. dott. Vittorio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Messina;
Currò dott. Antonino medico condotto.

Segretario:,
Muscolino dott. Ugo, consigliere di 1ª classe dell'Ufficio del medico provinciale di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 2 aprile 1963

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(2711)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 45274/San., in data 12 agosto 1961, e successivo pari numero in data 12 ottobre 1961, concernenti il bando di concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1960;
Visto il decreto n. 2320/San., in data 24 ottobre 1962, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;
Visti i verbali della Commissione e la graduatoria di merito formulata dalla stessa;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le relative successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Negro Teresa . . . . . . punti 58,474 su 100
2. Squillari Adriana . . . . . » 50,288 »
3. Basso Irma . . . . . . » 49,285 »
4. Sacchero Teresa . . . . . . » 48,462 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e nei Comuni interessati.

Asti, addì 2 aprile 1963

Il medico provinciale: CERRITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 816 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1960;
Viste le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le relative successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco segnate:

1) Negro Teresa: Montiglio-Robella (capo consorzio Montiglio);
2) Squillari Adriana: Antignano-Celle Enomondo-Revigliasco-San Martino Alfieri (capo consorzio Antignano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e nei Comuni interessati.

Asti, addì 2 aprile 1963

Il medico provinciale: CERRITO

(2994)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SONDRIO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1962.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 12 dicembre 1962, n. 5382/VP., con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di una condotta veterinaria vacante nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1962;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e del Consorzio veterinario di Campodolcino ed Uniti;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1962, di cui in epigrafe, è costituita come segue:

Presidente:
Sciaccaluga dott. Angelo, vice prefetto.

Componenti:
Calcinardi dott. Carlo, veterinario provinciale;
Leinati prof. Luigi, docente di anatomia patologica dell'Università di Milano;
Seren prof. Ennio, docente di clinica medica dell'Università di Milano;
Maggi dott. Carlo, veterinario condotto.

Segretario:
Purrello dott. Salvatore, direttore di Sezione.

La Commissione di cui sopra inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e terrà le sue sedute nell'Ufficio del veterinario provinciale di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio.

Sondrio, addì 19 marzo 1963

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

(2993)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.